



N. 2.

**Legge che apporta modifiche alla Legge sulle tasse ipotecarie.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata odierna:*

**Art. 1.**

Le tasse ipotecarie di cui alla Legge 4 agosto 1927, N. 13, sono modificate come appresso:

- 1) la tassa proporzionale sulle trascrizioni è aumentata a centesimi 50 per ogni cento lire;
- 2) la tassa proporzionale sugli annotamenti di subingresso è aumentata a centesimi 30 per ogni cento lire;
- 3) la tassa proporzionale sugli annotamenti di cancellazione o riduzione di ipoteca e su quelli di postergazione, cessione di priorità o di ordine ipotecario è aumentata a centesimi 20 per ogni cento lire;
- 4) la tassa fissa per le trascrizioni, le iscrizioni e gli annotamenti è aumentata a lire cinque.

**Art. 2.**

Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le precedenti disposizioni legislative in materia, le quali però si applicheranno per le formalità dipendenti da atti posti in essere o da successioni apertesi anteriormente, purchè esse vengano chieste entro il termine normale di pagamento delle relative tasse di registro o di successione.

**Art. 3.**

La presente legge entrerà in vigore il 15 aprile 1936.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 Marzo 1936 (1635 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Pompeo Righi - Marino Morri

IL SEGRETARIO DI STATO a.i.

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi